



## COMUNE DI CASELLA

Provincia di Genova

ORDINANZA N. 33

Casella, 20/06/2020

### OGGETTO: RIAPERTURA CONDIZIONATA DELL'AREA VERDE PONENTE E DEI GIOCHI BRIGATA ALPINA TAURINENSE

#### IL SINDACO

**Vista** la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

**Visti** i DPCM nel tempo emanati, in base all'evolversi della situazione epidemiologica, allo scopo di fronteggiare l'emergenza e contenere la diffusione della malattia COVID-19;

**Visti** l'art. 108, comma 1 punto c 1) del D.Lgs. n. 112/98 che disciplina le funzioni e i compiti amministrativi dello Stato conferiti alle Regioni e agli Enti Locali;

**Visto** il D. Lgsl. N. 1/2018: "Codice della Protezione Civile", ed in particolare l'art. 12, che stabilisce le competenze del Comune e le attribuzioni del Sindaco in materia di Protezione Civile;

**Visto** l'art. 50, comma 5 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i;

**Visto** il D.L. 16/5/2020 n. 33, art.1, secondo il quale, a partire dal 18 maggio 2020, cessano di avere effetto tutte le misure limitative della mobilità all'interno del territorio regionale di cui agli artt. 2 e 3 del D.L. 25/03/2020 n. 25;

#### Richiamati:

- il Decreto Legge n. 19 del 25/3/2020, all'art. 3, comma 2, che dà facoltà ai sindaci di adottare ordinanze contingibili ed urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza che non siano in contrasto con le misure statali, né eccedano i limiti di oggetto rispetto alle attività di loro competenza;

- l'ordinanza sindacale n. 13 del 10/03/2020;  
- l'ordinanza sindacale n. 23 del 08/05/2020;

#### Considerato che:

con DPCM 11/6/2020, pubblicato in G.U. n. 147 dell'11/6/2020, all'articolo 1 è statuito che l'accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici è condizionato al rigoroso rispetto del divieto di assembramento di cui all'articolo 1, comma 8, primo periodo, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, nonché della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro; è consentito l'accesso dei minori, anche assieme ai familiari o altre persone abitualmente conviventi o deputate alla loro cura, ad aree gioco all'interno di parchi, ville e giardini pubblici, per svolgere attività ludica o ricreativa all'aperto nel rispetto delle linee guida del dipartimento per le politiche della famiglia di cui all'allegato 8;

considerato che il menzionato allegato 8 prevede che, in via generale, l'accesso agli spazi deve realizzarsi alle seguenti condizioni:

- 1) Da parte di bambini ed adolescenti da 0 a 17 anni, con obbligo di accompagnamento da parte di un genitore o di un altro adulto familiare, anche non parente, in caso di bambini al di sotto dei 14 anni;
- 2) limitata esclusivamente dalla necessità di non produrre assembramenti e di garantire il distanziamento fisico previsto dalla normativa vigente nell'area interessata.

Responsabilità del genitore o dell'adulto familiare accompagnatore (o del ragazzo se almeno 14enne)

1) Attuare modalità di accompagnamento diretto del bambino o dell'adolescente con particolare riguardo ai bambini nei primi 3 anni di vita e in caso di soggetti con patologie neuropsichiatria infantile (NPI), fragilità, cronicità, in particolare:

- a) in caso di bambini da 0 a 3 anni, utilizzare una carrozzina, un passeggino o similari, oppure, se il bambino è in grado di deambulare autonomamente, garantire il controllo diretto da parte dell'adulto accompagnatore;
  - b) in caso di bambini o adolescenti da 0 a 17 anni con patologie NPI, fragilità, cronicità, garantire la presenza di un adulto accompagnatore (nota bene: in caso di ragazzi di almeno 14 anni, non è necessario l'accompagnatore adulto, mentre si attribuisce al ragazzo stesso, sotto la sorveglianza degli operatori che vigilano sull'area, la responsabilità di mantenere il distanziamento fisico);
- 2) garantire in ogni caso il rispetto delle prescrizioni sul distanziamento fisico.

## ORDINA

1. è consentito l'accesso del pubblico e da parte di bambini ed adolescenti da 0 a 17 anni, con obbligo di accompagnamento da parte di un genitore o di un altro adulto familiare, anche non parente, in caso di bambini al di sotto dei 14 anni dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 19, a far data dal 22/06/2020;

- nell'area verde ponente, mantenendo chiuso e quindi con il divieto di utilizzo lo SKATEBOARD (ord. n. 82 del 18.09.2018) e il gioco ivi presente;;

- nell'area giochi Brigata Alpina Taurinense;

2. l'utilizzo dei giochi e/o attrezzature presenti all'interno dell'area giochi Brigata Alpina Taurinense, in conformità con l'Allegato 8 del D.P.C.M. 11 giugno 2020, a condizione di un utilizzo responsabile e nel rigoroso rispetto del distanziamento fisico tra le persone di almeno 1 metro e dell'obbligo di utilizzo della mascherina per tutte le persone presenti nell'area al di sopra dei 6 anni di età, sotto l'esclusiva responsabilità del genitore o dell'adulto accompagnatore riguardo la valutazione preventiva sia dello stato di salute del minore che di ciò che concerne la adeguata pulizia di mani e oggetti utilizzati per il gioco, nonché delle misure di anti contagio (distanza interpersonale di almeno 1 metro, divieto di assembramenti, utilizzo di mascherina da parte di tutte le persone presenti). In mancanza di tali requisiti, l'attrezzatura da gioco non dovrà essere utilizzata ed eventuali criticità dovranno essere segnalate al Corpo di Polizia Locale.

3. L'accesso al parco dovrà avvenire esclusivamente dal cancello principale sul Piazzale Bruno Lauzi e l'uscita dal cancello che dà in Via Fornace, ove saranno collocati appositi cartelli.

4. Nel rispetto della normativa nazionale saranno predisposti controlli volti a verificare in particolare:

- a) che i bambini e gli adolescenti minori di 14 anni siano accompagnati da adulti;
- b) che tutte le persone che accedono siano dotate di mascherine se di età superiore ai 6 anni, e che non si determinino densità fisico tali da pregiudicare il rispetto delle prescrizioni sul distanziamento fisico (almeno un metro fra ogni diversa persona presente nell'area)

**L'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale (mascherine), così come meglio descritte all'art. 3 DPCM 17/5/2020, resta obbligatorio all'interno di parchi e area verde, dei cimiteri, dei locali privati ad uso pubblico, dei locali adibiti ad attività commerciali, come stabilito dall'Ordinanza Sindacale n.23 dell' 08/05/2020 che resta attualmente in vigore;;**

Sono, comunque, esclusi, ai sensi dell'art. 3 del DPCM 17 Maggio 2020, i bambini al di sotto dei sei anni ed i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti.

Possono essere utilizzate a tal fine mascherine di comunità, ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire un'adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso.

L'utilizzo delle mascherine di comunità si aggiunge alle altre misure di protezione finalizzate alla riduzione del contagio (come il distanziamento fisico e l'igiene costante e accurata delle mani) che restano invariate e prioritarie.

Si raccomanda fortemente di provvedere alla igienizzazione delle mani prima di utilizzare i giochi.

#### **DISPONE CHE**

la presente ordinanza venga pubblicata sul sito istituzionale, all'Albo Pretorio del Comune e venga affissa all'ingresso del parco e dell'area verde.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria entro 60 giorni ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

**IL SINDACO F.F.  
Arch. Andrea Martinuzzi**

*copia analogica sottoscritta con firma  
a mezzo stampa predisposta secondo  
l'art. 3 del D.Lgs. 39/1993*